



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 389 del 10 LUG. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'erogazione di prestazioni di medicina iperbarica in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 LUG. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico n. C51001000030 "Prestazioni sanitarie da ASST/ATS/Regione dei Bilanci degli esercizi 2025, 2026 per oneri complessivi di € 5.000,00, così suddivisi:

€ 2.500,00 Esercizio 2025: 14/07/2025 – 31/12/2025;

€ 2.500,00 Esercizio 2026: 01/01/2026 – 13/07/2026.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 389 del 10 LUG. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, Legge del 07/08/1990 n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, Legge del 27/12/1997 n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 27/12/2006 n. 30, come sostituito dalla L.R. del 06/08/2010 n. 14 e successivamente modificato dalla L.R. del 27/11/2020 n. 22, che stabilisce che gli enti appartenenti al SSL svolgano, tra loro, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Premesso che nell'ambito della pratica clinica quotidiana di particolare complessità, quali le attività di chirurgia traumatologica e settica, può manifestarsi la necessità di garantire ai pazienti l'erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica, sia in fase preoperatoria che postoperatoria, per migliorare l'apporto di ossigeno a livello tissutale favorendo la guarigione dei tessuti molli in tempi sensibilmente minori;

Considerato che questa Azienda Sanitaria non dispone di camera iperbarica e che l'unica struttura pubblica presente nella città di Milano dotata di tale servizio è l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

Dato atto che:

- in data 16/05/2025, la UOC Affari Generali e Legali, previa acquisizione della relazione all'uopo prodotta dal Direttore della U.O.C. Medicina di Emergenza Urgenza e dei pareri espressi dal Direttore della UOC Chirurgia ricostruttiva e delle infezioni osteoarticolari ha richiesto, per sopperire a tale carenza, all'ASST Niguarda la disponibilità a stipulare specifica convenzione per l'erogazione di prestazioni di terapia iperbarica per un fabbisogno di circa n. 30 sedute ordinarie all'anno;
- con nota del 26/05/2025, l'ASST Niguarda, conclusa l'istruttoria interna, ha dichiarato la propria disponibilità alla stipula del rapporto di collaborazione per l'erogazione delle prestazioni in argomento per il periodo di 12 mesi, allegando all'uopo bozza di convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 389 del 10 LUG. 2025

- le Parti, a mezzo corrispondenza in atti, sono pervenute alla condivisione del testo definitivo in data 02/07/2025;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede:

- per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'impegno ad accogliere i pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO per l'erogazione di prestazioni iperbaristiche entro 2/3 giorni in caso di prestazioni ordinarie e 24 ore in caso di urgenze (artt. 1 e 2);
- per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno a:
 - provvedere al trasporto A/R dei pazienti presso l'ASST Niguarda;
 - riconoscere i corrispettivi sotto riportati, per le tipologie di prestazioni richieste (art.2):
 - € 92,37 seduta ordinaria;
 - € 160,00 seduta ordinaria in carrozzina;
 - € 270,00 seduta ordinaria in barella;
 - € 1.080,00 trattamento in giorno festivo;
 - € 1.080,00 trattamento in emergenza urgenza;
 - € 1.080,00 urgenza programmata/seduta dedicata;
 - € 1.080,00 per tutti i trattamenti successivi al primo invio in urgenza che necessitino di camere iperbariche singole e cadano nei giorni festivi.
 - corrispondere le tariffe del NTR vigente al momento dell'esecuzione della prestazione in caso si rendesse necessario eseguire le seguenti prestazioni:
 - prelievo venoso;
 - emogasanalisi;
 - TCPO2;
 - laser doppler;
 - elettrocardiogramma;
 - monitoraggio cardiaco;

Dato atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, stimato in € 5.000,00, per l'intero periodo contrattuale, sulla base delle prestazioni sino ad oggi occasionalmente richieste, viene annotato al conto di bilancio degli esercizi indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione di prestazioni di medicina iperbarica in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per il periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 389 del 10 LUG. 2025

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per di prestazioni di medicina iperbarica in favore dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini -CTO, per il periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
2. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 5.000,00, è annotato ai conti dei Bilanci degli esercizi 2025 – 2026 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Paternoster)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
(Atti 2025 – 1.1.3/27)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 389 del 10 LUG. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Pini

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto



Convenzione attiva con ASST Gaetano Pini CTO per prestazioni di medicina iperbarica

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P.IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Alberto Zoli**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

e di seguito, congiuntamente, **"le Parti"**

PREMESSO CHE

- L'ASST Gaetano Pini-CTO ha espresso la necessità di stipulare una convenzione avente ad oggetto l'esecuzione presso l'ASST Niguarda di prestazioni iperbaristiche a favore dei propri pazienti;
- l'ASST Niguarda, attraverso la propria S.S.D. Banca dei Tessuti e Terapia Tissutale - Centro di Medicina Iperbarica possiede le competenze e le professionalità per poter evadere la richiesta dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
- l'art. 43, comma 3 Legge n. 449/1997 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- l'art. 15 legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- l'ASST NIGUARDA e ASST Gaetano Pini-CTO perseguono, nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali, il preminente interesse pubblico ed operano nell'interesse all'ampliamento e miglioramento delle capacità e delle tecniche di assistenza sanitaria;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento occasionale di **prestazioni** iperbaristiche, presso l'ASST Niguarda a favore di pazienti provenienti dall'ASST Gaetano Pini-CTO, come di seguito specificato:

1. visita specialistica di idoneità;
2. visita di controllo di terapia iperbarica;
3. seduta ordinaria;
4. seduta ordinaria in carrozzina;
5. seduta ordinaria in barella;
6. trattamento giorno festivo;
7. trattamento emergenza urgenza;
8. urgenza programmata/seduta dedicata;

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**:

1. (VTIP) visita specialistica di idoneità: € 45,00;
2. (CONTIP) visita di controllo di terapia iperbarica: € 17,90;
3. (OIS1) seduta ordinaria: € 92,37;
4. (OIS1CAR) seduta ordinaria in carrozzina: € 160,00;
5. (OIS1BAR) seduta ordinaria in barella: € 270,00;
6. (OISPIPB) trattamento in giorno festivo: € 1.080,00;
7. (OISPIPB) trattamento in emergenza urgenza: € 1.080,00;
8. (OISPIPB) urgenza programmata/seduta dedicata: € 1.080,00;

Si specifica che verranno fatturate alla tariffa relativa al trattamento in urgenza anche i trattamenti successivi al primo invio in urgenza, che:

- necessitano di camere iperbariche "singole";
- cadano nei giorni festivi;
- risultino comunque indispensabili per la presa in carico del paziente.

Per le prestazioni aggiuntive di seguito indicate, che dovessero essere eventualmente eseguite, verranno applicate le tariffe del NTR vigente al momento dell'esecuzione della prestazione:

1. prelievo venoso;
2. emogasanalisi;
3. TCPO2;
4. laser doppler;
5. elettrocardiogramma;
6. monitoraggio cardiaco.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Niguarda si impegna ad accogliere i pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO entro 2/3 giorni dalla richiesta in caso di prestazioni ordinarie ed entro 24 ore in caso di prestazioni in urgenza.

Ogni paziente ricoverato trasferito dall'ASST Gaetano Pini-CTO all'ASST Niguarda dovrà essere in possesso di richiesta, sottoscritta dalla Direzione Sanitaria dell'ASST Gaetano Pini-CTO o dalla

Direzione Medica di Presidio e dal Servizio delegato, nella quale dovrà essere indicata la prestazione da erogare con il corrispondente Codice Regionale.

L'ASST Gaetano Pini-CTO provvederà al trasporto A/R dei pazienti all'ASST Niguarda, con propria autolettiga ed all'assistenza dei pazienti stessi durante il tragitto.

L'ASST Niguarda è responsabile della tutela dei pazienti dal momento in cui questi afferiscono alla propria struttura.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura sanitaria coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **in orario di servizio**.

L'ASST Niguarda, avvalendosi dell'attività della Banca dei Tessuti e Terapia Tissutale - Centro di Medicina Iperbarica, relativamente alle prestazioni di medicina iperbarica, si impegna a rispondere alle esigenze dei pazienti che necessitano di tali terapie, provenienti dall'ASST Gaetano Pini-CTO.

L'ASST Niguarda garantisce l'esecuzione di prestazioni anche in urgenza, fatto salvo l'insorgenza di situazioni organizzative interne che impediscano di fatto l'erogazione della prestazione stessa.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Gaetano Pini-CTO

L'ASST Gaetano Pini-CTO si impegna al rispetto di quanto indicato dalla presente convenzione.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente un ordine a budget annuale o in alternativa un ordine a convalida successivo all'emissione della fattura.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Gaetano Pini-CTO, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente

corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante o dal Direttore UOC Affari Generali e Legali o suo delegato, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della SS Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 90 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali relativi all'organizzazione e al personale, anche collaboratore, delle Parti, scambiati per l'esecuzione del presente contratto, sono trattati dall'ASST Gaetano Pini-CTO e dall'ASST Niguarda sulla base dei presupposti di liceità enunciati all'articolo 6 par. 1, lett. b) e lett. c) e all'art. 9 par. 2, lett. f) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "Regolamento"). Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali, anche relativi al personale impiegato nelle attività contrattuali, funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, nel pieno rispetto di quanto statuito dagli articoli 44 e ss. del Regolamento, qualora tale comunicazione si rendesse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta dall'ASST Gaetano Pini-CTO ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento è consultabile sul sito web della parte all'indirizzo <https://www.asst-pini-cto.it/privacy>. Ciascuna parte si impegna a fornire l'altrui informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento al proprio personale e comunque ad ogni persona fisica i cui dati saranno oggetto di trattamento per l'esecuzione del presente contratto.

Rispetto ai dati personali degli interessati fruitori dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'ASST Gaetano Pini-CTO, in qualità di Titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di Responsabile del trattamento all'ASST Niguarda, come previsto dall'art. 28 del Regolamento.

In virtù del ruolo assunto, l'ASST Niguarda è tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento, nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché nei provvedimenti e linee guida emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia; inoltre, il Responsabile del trattamento si obbliga all'adozione di misure di sicurezza adeguate al caso di specie e alla sottoscrizione dell'Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali l'ASST Niguarda dovrà attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente accordo.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 10 - Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Con riferimento all'istituto del whistleblowing, le Parti hanno adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante, in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. I Regolamenti e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sui rispettivi siti web istituzionali nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate ai RPCT mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nelle sezioni di "Amministrazione Trasparente".

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO e vengono assolte in modo virtuale (Aut. della D.R.E. della Regione Lombardia - Aut. 23935 del 05/02/2016).

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini-CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda

IL DIRETTORE GENERALE

Alberto Zoli

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.